

DIRITTOdi **ANTONINO MARINO****Frode fiscale? Sì al patteggiamento anche in bianco**

Non è necessario pagare il debito tributario per accedere alla procedura di applicazione della pena a richiesta ex 444 c.p.p.: ciò varrebbe anche per le ipotesi dichiarazione fraudolenta per "utilizzo di FOI" o "altri artifici".

Gli effetti della riforma dei reati tributari operata con il decreto fiscale del 2020, iniziano già a delinearsi nella prassi con i tratti di maggior rilievo della norma. L'indirizzo di sintesi che compare nel nostro titolo, peraltro non esente da critiche e riserve, emerge da un documento dell'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione (relazione 13.01.2020, n. 3); nello specifico, si tratta del resoconto sulle novità normative della L. 19.12.2019, n. 157, di conversione del D.L. 26.10.2019, n. 124, recante " *disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili* " con riflessi sui profili penalistici.

La riforma 2019, modificando l'art. 13, c. 2 D.Lgs. n. 74/2000, ha di fatto esteso il novero dei reati che si estinguerebbero con l'integrale **pagamento del debito tributario** , qualora tale adempimento sia eseguito prima che l'interessato abbia avuto notizia dell'apertura del procedimento a suo carico. I reati cui si fa riferimento, in particolare, sono la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del medesimo decreto).

Nel testo della relazione viene tuttavia utilizzata una formula evidentemente dubitativa sulla procedura di accesso al patteggiamento, indicando letteralmente che " *la riforma pare influire anche sul profilo dell'accesso al patteggiamento*", in considerazione del fatto che l'eventuale pagamento non costituirebbe *ex post* condizione per accesso al patteggiamento, conducendo in via diretta all' **estinzione del reato** . In questa prospettiva, si rileva come l'art. 13- *bis* , c. 2 D.Lgs. 74/2000 preveda espressamente che l'applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., può essere chiesta dalle parti solo quando ricorre la circostanza di cui al comma 1 (prima della dichiarazione di **apertura del dibattimento** di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti), nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 13, cc. 1 e 2.

Ebbene, in tali ipotesi, l'estinzione del debito tributario, nei termini indicati, non potrebbe assumersi come condizione essenziale per il patteggiamento, costituendo direttamente una causa estintiva del reato: l'indirizzo, già perfettamente applicabile alle ipotesi degli artt. 4, 5, 10- *bis*, 10- *ter*, e 10- *quater* , viene quindi ora esteso anche alle disposizioni degli artt. 2 e 3. In considerazione del fatto che il pagamento del debito tributario integra in via radicale e pregiudiziale una causa espressa di **non punibilità** , logica vorrebbe che, allo stesso modo, fungesse anche da presupposto rispetto al patteggiamento che, fisiologicamente, non potrebbe mai riguardare un reato non punibile.